

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 86-3824

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "Istituto del Buon Pastore" e "Opera Pia Lotteri", aventi sede nel Comune di Torino. Amministrazione congiunta.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

L'Opera Pia Lotteri, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fu fondata dal Reverendo Enrico Lotteri nel 1874.

L'Opera Pia Lotteri (nel seguito I.P.A.B.), ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, ha quale finalità *" (...) ospitare, mantenere, assistere soggetti di ambo i sessi, autosufficienti e non, in idonei spazi, nel rispetto della normativa vigente. (...) fornire l'assistenza semi- residenziale, mediante ospitalità diurna a soggetti sia auto che non autosufficienti, come pure l'assistenza a domicilio (...)*.

Il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B., a norma dell'art. 6 dello Statuto, è composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Tali componenti sono nominati:

- due dal Comune di Torino;
- due dall'Assemblea dei Soci;
- uno dal Presidente della Corte d'Appello di Torino o da chi ne tiene le veci durante la vacanza di tale carica.

Il Presidente è scelto dal Sindaco del Comune di Torino fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Evidenziato che tale I.P.A.B.:

- è stata sottoposta a gestione commissariale con D.G.R. n. 102-7628 del 26/11/2007 e che tale gestione si è protratta sino al 15/03/2016;
- dal 16/03/2016 risulta priva di rappresentanza legale;
- è priva di patrimonio immobiliare a seguito di vendita, tramite asta giudiziaria indetta dal Tribunale di Torino, degli immobili di proprietà dell'I.P.A.B., siti in Torino, Via Villa della Regina, su cui insisteva procedura di pignoramento, con ricavo di € 13.500.000,00, conclusasi con il soddisfacimento parziale dei soli creditori insinuatisi nella procedura esecutiva;
- è priva di patrimonio mobiliare "strumentale" all'attività socio-sanitaria, in quanto alienato, dal Commissario straordinario, alla società Società GVM Geriatric Care S.r.l., subentrante nell'attività socio-sanitaria dell'I.P.A.B., con ricavo di € 153800,00, interamente utilizzato a copertura di pagamenti sospesi (tasse, funzionamento amministrativo del commissariamento), data l'assenza di ogni altra risorsa in capo all'I.P.A.B.;
- è priva di patrimonio mobiliare "d'epoca", anch'esso gravato da procedura di pignoramento, in quanto alienato, tramite asta giudiziaria indetta dal Tribunale di Torino;
- è priva di attività gestionale a far data dal 23 aprile 2009, in quanto tale attività è stata svolta, nel periodo 23/04/09 – 31/12/2012, dall'ASL TO 1 in regime di convenzione con l'I.P.A.B., mentre a far data dal 01/01/2013 il relativo titolo autorizzativo è stato volturato a favore della società Società GVM Geriatric Care S.r.l.;

- è priva di personale dipendente in quanto tutto riallocato, in attuazione della D.G.R. n. 98 - 13038 del 30/12/2009, che prevedeva e approvava lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino in merito alla possibilità di attuare procedure di mobilità del personale dell’Opera Pia Lotteri”. Il personale di natura sanitaria è stato riallocato presso le ASL-ASO insistenti sul territorio provinciale, mentre le figure non sanitarie sono state riallocate presso il Comune di Torino;
- ha un debito residuo, come risulta da relazione commissariale del 23/01/2016, indicativamente ammontante a € 3.600.000,00, di cui € 2.275.767,88 vantati dall’ASL TO 1 e la quota rimanente a favore di creditori vari;
- ha un residuo attivo, da bilancio consuntivo 2014, indicativamente ammontante a € 1.026.919,91, principalmente derivante da quote dovute da parte dell’ASL TO 1 (circa € 666.400,00) e dal mancato pagamento delle rette di degenza, relativamente agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;
- evidenzia adempimenti amministrativi, finanziari e fiscali rimasti inevasi a causa dell’assenza di risorse finanziarie, che hanno anche impedito di procedere, da ultimo, alla proroga della gestione commissariale.

Ritenuto, sulla scorta degli aspetti sopra delineati, di poter formulare le seguenti considerazioni:

- l’I.P.A.B. è stata sottoposta, in fasi temporali diverse, ad una procedura di liquidazione di fatto, attuata prevalentemente mediante procedure giudiziali, la quale ha integralmente esaurito ogni bene, patrimoniale e finanziario, riconducibile alla stessa, determinando l’impossibilità, pur in caso di permanenza in vita dell’I.P.A.B. medesima, di soddisfare i creditori rimasti insoddisfatti e/o non insinuatisi nella procedura esecutiva immobiliare. In particolare, le suddette procedure liquidatorie sono state indette dal Tribunale di Torino, ed effettuate tramite asta giudiziaria, con riferimento al patrimonio immobiliare e ai beni mobili “d’epoca”, e dal Commissario straordinario, nell’adempimento del proprio mandato, con riferimento ai beni mobili strumentali all’attività socio-sanitaria;
- la totale assenza di patrimonio immobiliare e mobiliare unitamente all’assenza di personale pongono l’I.P.A.B. nell’impossibilità di perseguire il proprio scopo istituzionale/statutario, nonché di provvedere alla trasformazione dello scopo stesso;
- il mantenimento in vita dell’I.P.A.B. comporterebbe la necessità della presenza di un rappresentante legale e di una attività amministrativa, pur minima, determinanti spese non sostenibili, in assenza di ogni risorsa patrimoniale e finanziaria, dall’I.P.A.B.

Per tutto quanto sopra considerato ed analizzato, risultano sussistere le condizioni giuridiche e di fatto per procedere all’estinzione dell’“Opera Pia Lotteri”, in attuazione, peraltro, del mandato originariamente attribuito dalla Giunta regionale al Commissario straordinario.

Rilevato, peraltro, come sopra evidenziato, che il permanere a carico dell’I.P.A.B. dei suddetti adempimenti finanziari (es. approvazione del conto consuntivo 2015), amministrativi (es. conservazione dell’archivio) e fiscali rimasti inevasi, rende inopportuno proceder all’estinzione immediata dell’Istituzione in quanto si determinerebbe una situazione di vuoto amministrativo.

Considerato a questo proposito che sul territorio della Città di Torino è presente l'“Istituto del Buon Pastore” (nel seguito: Istituto) - con sede in Torino, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, fondato nel 1843 - il quale ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di *“provvedere gratuitamente in distinte sezioni di ricovero, a mantenimento, educazione morale e fisica ed istruzione:*

- a) di ragazze povere onde preservarle dai pericoli di corruzione, per mancanza o negligenza dei genitori;*
- b) di fanciulle povere, discole e bisognose di correzione;*
- c) esistendo posti disponibili oltre quelli gratuiti, possono essere accolte ragazze anche non povere nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) verso il pagamento di una retta ed alle condizioni da stabilirsi nel regolamento...”.*

Dato atto che tale Istituto è soggetto da tempo a gestione commissariale e che da anni non svolge attività direttamente riconducibili alle proprie finalità istituzionali, limitandosi alla gestione del proprio patrimonio e dal 2002 al 2014 alla concessione in comodato di alcuni beni immobili destinati ad attività sociali.

Dato atto, inoltre, che l'“Istituto” detiene tuttora risorse finanziarie e di personale che possono garantire, nel breve termine, nell'ambito di una gestione congiunta, l'espletamento degli adempimenti, sopra citati, rimasti inevasi da parte dell'I.P.A.B. “Opera Pia Lotteri”, sino all'adozione del provvedimento di estinzione di tale Istituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Ritenuto, per il fine sopra delineato, di disporre l'amministrazione congiunta delle due suddette Istituzioni, nell'ambito dei principi di cui agli articoli 58 e 61 della Legge n. 6972/1890 e all'art. 99 del R.D. n. 99 del 1890, Reg. Amm., dai quali discende il mantenimento di personalità giuridiche distinte e di patrimoni separati.

Vista la D.G.R. n. 84 - 4976 del 28/12/2001, la quale - richiamata la D.G.R. 39-1460 del 27/11/2000 in materia di indennità di carica a favore dei commissari straordinari delle Istituzioni - determinava, in fase di proroga dell'incarico del Commissario straordinario dell'“Istituto”, un'indennità di carica, da riconoscere allo stesso, nella misura di Lire 500.000 (ora € 258,23) mensili, al lordo delle ritenute di legge.

Ritenuto congruo, con riferimento alla durata dell'amministrazione congiunta, integrare la suddetta indennità di carica, determinandone la misura complessiva, ai sensi della D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 *“D.G.R. 39-1460 del 27.11.2000. Adeguamento indennità a favore dei commissari straordinari delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)”*, in € 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio dell'“Istituto”.

Vista la nota del Commissario straordinario dell'“Istituto del Buon Pastore”, datata 27 luglio 2016, con la quale lo stesso esprime la propria disponibilità ad accettare l'amministrazione congiunta delle due suddette Istituzioni.

Ciò stante,

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. lgs. n. 207/2001;
vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di disporre l'amministrazione congiunta delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza "Istituto del Buon Pastore" e "Opera Pia Lotteri" al fine di espletare gli adempimenti amministrativi, finanziari e fiscali descritti in premessa e fino al 31 dicembre 2016;
- di ribadire che le Istituzioni, di cui è disposta l'amministrazione congiunta, mantengono personalità giuridica e patrimoni separati;
- di dare atto che la gestione amministrativa dell'Istituzione "Opera Pia Lotteri", da parte del Commissario straordinario, è limitata all'adozione degli atti obbligatori per legge per l'anno 2016;
- di ritenere congruo, con riferimento alla durata dell'amministrazione congiunta, quantificare, ai sensi della D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012, l'indennità di carica da erogare al Commissario straordinario in € 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, da porre a carico del bilancio dell'"Istituto";
- di autorizzare il Commissario straordinario a sostenere le spese di amministrazione conseguenti;
- di demandare alla Direzione regionale Coesione sociale la verifica costante sullo stato di attuazione della amministrazione congiunta.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)